

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 novembre 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 18.

Modifica alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale). (20R00277). Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2020, n. 091/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2/2019. (20R00260). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 luglio 2020, n. 094/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club Alpino Italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali). (20R00261) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 luglio 2020, n. 0102/Pres.


Regolamento in materia di contributi a favore degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore), in attuazione dell'articolo 8 commi da 31 a 33-bis della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020). (20R00262). Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 luglio 2020, n. 0104/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, emanato con decreto del Presidente della Regione 77/2017. (20R00263). Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2020, n. 0105/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'Amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 190/2011. (20R00264). Pag. 9





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 18.

Modifica alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 S3 del 6 agosto 2020)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'articolo 11
della legge regionale n. 32/1982*

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituita dalla seguente:

«*b*) i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (*Sus scrofa*), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività;».

Art. 2.

*Clausola
di neutralità finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 agosto 2020

CIRIO

(Omissis).

20R00277

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2020, n. 091/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera *a*), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2/2019.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 22 luglio 2020)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati) e successive modificazioni ed integrazioni;


Viste le disposizioni della citata legge regionale n. 7/2002 ed in particolare:

l'articolo 5, comma 1, che istituisce il «Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati», destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla legge stessa e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi del successivo articolo 10;

l'articolo 5, comma 2, lettera *a*), che demanda alla legge finanziaria regionale di determinare annualmente lo stanziamento del Fondo suindicato e la sua ripartizione in più quote, una delle quali è riservata al sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni suddetti;

l'articolo 6, commi 1 e 2, i quali stabiliscono che l'amministrazione regionale provveda al riparto della quota del Fondo riservata al sostegno di tali progetti di attività mediante la concessione di contributi annui a favore degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti, sulla base di un regolamento da approvare, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, dalla giunta regionale e che detto regolamento definisca i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e per le eventuali esclusioni per determinate categorie di soggetti, gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi stessi, le spese ammissibili e, in quest'ambito, la percentuale massima delle spese istituzionali e di funzionamento, nonché i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione;

l'articolo 6, comma 4, il quale stabilisce che i suddetti contributi siano concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi;



Visto il proprio decreto 7 gennaio 2019, n. 02/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera *a*), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima»;

Considerate l'esigenza di adeguare le norme regolamentari del sopra citato proprio decreto n. 02/Pres./2019 alle modifiche legislative apportate alla legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, con la legge regionale 8 luglio 2019, n. 9, recante «Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale» e la necessità d'integrazione delle norme transitorie a fronte delle esigenze contingenti emerse nell'anno in corso correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera *a*), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2/2019» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 19 giugno 2020 n. 906;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera *a*), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2/2019», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera *a*), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 10 della legge medesima, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2/2019.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 2/2019

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 2 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera *a*), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 10 della legge medesima) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*. Sostegno con borse di studio o altre provvidenze economiche dei corregionali di età inferiore ai quarant'anni interessati a svolgere attività di studio o tirocinio lavorativo sul territorio regionale.»

Art. 2.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 3) della lettera *b*) è sostituito dal seguente:


«3) spese per la produzione e stampa di materiale informativo di promozione dell'Associazione;»;

b) al numero 2) della lettera *c*), le parole: «spese per l'acquisto e la produzione di materiale informativo e divulgativo, anche audiovisivo e librario e altre spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa;» sono soppresse;

c) dopo il numero 2) della lettera *c*) è inserito il seguente:

«*2-bis*. Spese per l'acquisto e la produzione di periodici, pubblicazioni, bollettini, materiale divulgativo, anche audiovisivo e librario e altre spese promozionali e pubblicitarie. Nel caso in cui, durante l'esercizio di riferimento, vi siano pubblicazioni per cui si ottengano contributi pubblici statali per l'editoria, non quantificabili al momento della domanda di contributo regionale, il corrispondente importo può essere utilizzato, previa comunicazione al Servizio, per altre spese ammissibili comprese nel programma annuale presentato;»;

d) al numero 3) della lettera *c*), le parole: «5 (cinque) per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».



Art. 3.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della rendicontazione dell'impiego del contributo, i soggetti beneficiari presentano, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa previsto dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la dichiarazione di cui all'art. 10, comma 2, una relazione illustrativa delle attività realizzate nell'ambito di ogni progetto specifico ed i risultati raggiunti.»;

b) al comma 8, le parole: «5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «e 5».

Art. 4.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

1. Al comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019, le parole: «dell'art. 6, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «degli art. 5, comma 2, lettera a), e art. 6, commi 1 e 2,».

Art. 5.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

1. Al comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

Art. 6.

Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 2/2019 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per il contributo relativo all'anno 2020, al fine di sostenere i soggetti beneficiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono ammesse a rendicontazione le spese istituzionali e di funzionamento in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, in deroga all'articolo 11, comma 7.».

Art. 7.

Modifica al titolo dell'allegato A) al decreto del Presidente della Regione n. 2/2019

1. Al titolo dell'allegato A) al decreto del Presidente della Regione n. 2/2019, le parole: «(art. 7, comma 1)» sono sostituite dalle seguenti: «(art. 6, comma 3)».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 luglio 2020, n. 094/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club Alpino Italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 29 luglio 2020, n. 31)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 e successive modificazioni, concernente «Ruolo del Club Alpino Italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali»;

Visto in particolare l'art. 8 della citata legge regionale n. 36/2017 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione di iniziative e attività indicate nel programma di cui all'art. 7;

Atteso che ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale in precedenza citata, il Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli-Venezia Giulia, per l'anno successivo contiene la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione con indicazione delle fonti di finanziamento attivate e da attivare;

Rilevato che l'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 36/2017 prevede, fra l'altro, che con Regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi sopra citati;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione all'art. 8, comma 2 della citata legge regionale n. 36/2017 con l'adozione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1 della medesima legge regionale;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club Alpino Italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali)» e ritenuto di emanarlo;


Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020, n. 944;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club Alpino Italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club Alpino Italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club Alpino Italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), per la realizzazione di iniziative e attività indicate nel «Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli-Venezia Giulia».

Art. 2.

Soggetto beneficiario

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi al Comitato direttivo regionale Club Alpino Italiano - Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito «CAI FVG», come definito dall'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 36/2017.

Art. 3.

Iniziativa finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative di cui alla legge regionale n. 36/2017, art. 7, comma 2 come di seguito elencate:

a) l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano, escluse le attività didattiche destinate esclusivamente alle istituzioni scolastiche;

b) organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento per le attività alpinistiche, scialpinistiche e speleologiche, nonché per la formazione dei relativi istruttori;

c) iniziative di prevenzione degli infortuni in montagna, e prestazione di consulenze tecniche per l'individuazione di criteri tecnici da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;

d) attività di formazione e aggiornamento dell'Elenco delle strutture alpine regionali previste dall'art. 4 della legge regionale n. 36/2017 (di seguito Elenco);

e) manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'Elenco delle strutture alpine regionali di cui alla lettera d);

f) realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, anche con eventuale indicazione del costo forfettario, distintamente determinato per i sentieri e per gli itinerari ciclo escursionistici alpini, da assumere come spesa ammissibile ai fini contributivi;

g) ammodernamento e arredamento delle strutture alpine regionali;

h) prestazione di consulenza nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della Regione.

Art. 4.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Per l'attuazione del programma di cui all'art. 7 della legge regionale n. 36/2017 il CAI FVG, ai sensi dell'art. 8 della medesima legge, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta domanda di concessione dei contributi alla competente Direzione centrale attività produttive - Servizio turismo - sede di Trieste, via Trento n. 2, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo economia@certregione.fvg.it

2. La domanda contiene la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione, con l'indicazione relativa alle spese correnti, e alle spese d'investimento.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative previste all'art. 3 sono ammissibili le seguenti spese, da sostenersi nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda:

a) rimborsi ai volontari impiegati per la realizzazione delle iniziative;

b) costi per prestazioni scientifiche e didattiche;

c) costi per consulenze tecniche e per corsi di formazione e aggiornamento per le attività alpinistiche, scialpinistiche e speleologiche nonché per la formazione dei relativi istruttori;

d) costi per consulenze tecniche nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dati finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio regionale;

e) costi per realizzazione e manutenzione, compresa la segnaletica, delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali e/o inserite nell'Elenco;

f) costi per noleggio mezzi di trasporto e attrezzatura necessari alla realizzazione dell'iniziativa;

g) costi per noleggio sale;

h) costi per l'ammodernamento e per l'acquisto di arredi e attrezzature delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali;

i) costi per l'acquisto, la realizzazione e la stampa di materiale promozionale e informativo;

j) costi relativi alla gestione e manutenzione del sito web del CAI FVG;

k) polizze assicurative inerenti all'iniziativa;


l) materiale di consumo inerenti alle attività di funzionamento degli uffici.

2. In alternativa alle normali modalità di documentazione della spesa, la quantificazione delle spese di cui alla lettera e), può essere effettuata con l'indicazione del costo forfettario, computando la lunghezza (espressa in chilometri lineari) di sviluppo effettivo dei tratti di sentiero interessati dall'intervento. I costi forfettari sono e definiti da apposita convenzione di durata triennale, da stipularsi tra Regione Friuli-Venezia Giulia e CAI FVG, che tiene conto del costo relativo all'uso o noleggio dell'attrezzatura e dei materiali di consumo necessari nonché della quota parte relativa al rimborso spese giornaliero, a completo ristoro dei costi relativi a pasto, assicurazione, usura equipaggiamento individuale.

Art. 6.

Misura del contributo

1. L'ammontare dei contributi è determinato in misura pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile e comunque nei limiti dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal bilancio finanziario gestionale.



Art. 7.

*Modalità di concessione
e di erogazione del contributo*

1. Il contributo è concesso con decreto del direttore del servizio competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda previsto all'art. 4, comma 1.

2. Su richiesta del beneficiario, il decreto di concessione dispone l'erogazione in via anticipata, fino al 70% del contributo concesso.

Art. 8.

Rendicontazione

1. Il beneficiario del contributo presenta la rendicontazione della spesa sostenuta, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, entro il termine stabilito con il decreto di concessione del contributo.

2. Sono ammesse fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la natura dei beni/servizi acquistati. Le fatture o ricevute devono essere intestate a CAI FVG o alle proprie sezioni che provvedono anche al pagamento delle stesse.

3. I titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione dovranno essere conservati, presso gli uffici del beneficiario, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

4. I lavori eseguiti dai volontari vanno documentati da precise e singole dichiarazioni che attestino il loro svolgimento, in conformità alle normative fiscali in vigore, nonché specificate puntualmente nelle voci per i rimborsi previsti all'art. 5, comma 1, lettera e).

5. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario del contributo e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

6. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, sono comunque ammissibili a rendiconto le spese previste all'art. 6 sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'ufficio competente in relazione agli obiettivi indicati dal programma previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 36/2017.

7. È consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa, fino al raggiungimento dell'ammontare del contributo concesso.

8. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al contributo, il contributo è rideterminato.

Art. 9.

*Annullamento e revoca
del provvedimento di concessione*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 8, comma 3, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente.

3. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato qualora l'attività realizzata si discosti significativamente da quanto previsto nella domanda di contributo.

4. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

5. L'ufficio competente emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 10.

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 36/2017.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2020 la domanda di finanziamento è presentata entro il 30 settembre 2020.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

20R00261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 luglio 2020, n. **0102/Pres.**

Regolamento in materia di contributi a favore degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore), in attuazione dell'articolo 8 commi da 31 a 33-bis della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 12 agosto 2020)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo a della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, ed in particolare i commi 31 e 32 i quali, al fine di valorizzare la funzione sociale e socio sanitaria degli enti del terzo settore promuovendo interventi che favoriscano prioritariamente la presa in carico delle persone fragili, il supporto ai *caregiver* familiari e la mobilità e l'accessibilità a favore di persone con disabilità, o con limitata autosufficienza, o di persone anziane, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli enti stessi contributi per sviluppare progettualità coerenti con le misure integrate sociosanitarie adottate dagli enti del servizio sanitario e dagli enti gestori del servizio sociale dei comuni, che valutano l'adeguatezza delle azioni previste e la loro integrazione con le altre misure a vantaggio degli utenti, dei loro familiari e dei *caregiver* familiari;

Rilevato, al comma 33 del richiamato art. 8 della legge regionale n. 24/2019, che i criteri e le modalità di concessione di tali contributi sono stabiliti con apposito regolamento;

Visto il testo del «Regolamento in materia di contributi a favore degli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in attuazione dell'articolo 8, commi da 31 a 33-bis della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)» e ritenuto di emanarlo;



Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 24 luglio 2020, n. 1135;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di contributi a favore degli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in attuazione dell'articolo 8, commi da 31 a 33-bis della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento in materia di contributi a favore degli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in attuazione dell'art. 8, commi da 31 a 33-bis della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi agli Enti del Terzo settore per lo sviluppo di progettualità in attuazione dell'art. 8, commi da 31 a 33 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

2. Le progettualità di cui al comma 1 vengono sviluppate a favore della presa in carico delle persone fragili, del supporto ai caregiver familiari, della mobilità ed accessibilità a favore di persone con disabilità o con limitata autosufficienza e di persone anziane

Art. 2.

Beneficiari, caratteristiche e requisiti dei progetti finanziabili

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento gli enti del Terzo settore individuati all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

2. Le progettualità indicate nell'articolo 1 devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere coerenti con le linee di intervento previste dagli atti di pianificazione triennale o annuale regionali, aziendali e degli enti locali in materia socioassistenziale, sociosanitaria e socioeducativa preferibilmente come frutto di un processo di coprogettazione che coinvolge gli enti del Terzo settore;

b) possedere carattere di innovatività e creare valore aggiunto a vantaggio degli utenti, dei loro familiari e dei caregiver familiari e devono essere concretizzati in attività coerenti con gli ambiti di intervento previsti all'art. 1;

c) possedere preferibilmente la capacità di creare forme di welfare generativo, di coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione, di raccolta fondi - *crowdfunding* anche attraverso donazioni;

d) essere gratuite oppure prevedere a carico dell'utenza una compartecipazione non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile a contributo.

3. Al fine di promuovere l'omogeneità di risposte a livello di territorio regionale, sono sostenute esclusivamente le progettualità realizzate da Enti del terzo settore, eventualmente in partenariato tra loro.

4. Non sono ammesse forme di partenariato che includano soggetti diversi da quelli indicati al comma 1.

Art. 3.

Domanda di contributo

1. La domanda di contributo è redatta, a pena di inammissibilità, in conformità alla modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente per materia.

2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo per ciascun anno. Qualora il medesimo soggetto presenti, come singolo o partner capofila, più domande di contributo nel medesimo anno, tutte le domande pervenute dopo la prima sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio.

3. Nel caso di progettualità sviluppate in partenariato tra più Enti del Terzo settore la domanda viene presentata dal solo partner capofila, che assume la funzione di interlocutore esclusivo nei confronti della Regione anche nell'interesse degli altri partners.

4. Ferme restando le limitazioni di cui al comma 2, lo stesso soggetto può partecipare alla realizzazione di un massimo di due progetti per i quali sia presentata domanda di contributo nel medesimo anno.

5. La domanda è sottoscritta con firma autografa o digitale, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da persona munita di delega nella forma del mandato con rappresentanza generale o speciale secondo la disciplina civilistica. Nel caso di sottoscrizione con firma autografa deve essere allegata anche copia del documento di identità del legale rappresentante o del delegato. Non sono valide e comportano l'esclusione dalla procedura di contributo le sottoscrizioni formate con tamponi, timbri, software grafici e altre modalità diverse da quelle indicate.

6. Costituiscono parte integrante della domanda:

a) la descrizione sintetica del progetto, con indicazione dei risultati attesi in favore dell'utenza; nel caso di progettualità svolte in partenariato tra più Enti del Terzo settore la descrizione sintetica deve specificare anche le singole attività e funzioni affidate a ciascun partner;

b) la dichiarazione di adesione al progetto da parte di ciascuno degli eventuali partner, sottoscritta con le modalità di cui al comma 5, contenente l'impegno alla realizzazione delle attività e funzioni specificatamente affidate all'interno del progetto stesso;

c) il documento di validazione del progetto da parte del Distretto sanitario e/o dal SSC che attesta la coerenza con le Aree di intervento previste nel Piano di Zona (PdZ) o del Piano Attuativo Territoriale (PAT) di riferimento. Qualora il progetto sia realizzato in Distretti o Ambiti di Aziende o SSC differenti è sufficiente, per fini di semplificazione, l'attestazione di un solo Distretto sanitario o SSC. Il documento deve altresì contenere l'elenco degli Enti del Terzo settore eventualmente coinvolti nella realizzazione delle progettualità in partenariato;


d) il documento d'identità in corso di validità al momento di presentazione della domanda del legale rappresentante o del delegato che sottoscrive con firma autografa la domanda o le dichiarazioni di cui alla lettera b);

e) il piano finanziario del progetto, redatto in conformità allo schema approvato con decreto del Direttore del Servizio competente per materia;

f) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. La mancata presentazione di uno o più documenti di cui al comma 6 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

8. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio politiche per il terzo settore, mediante posta elettronica certificata (PEC) intestata all'Ente del Terzo settore inviata all'indirizzo salute@certregione.fvg.it dal 30 aprile compreso ed entro il termine del 30 giugno di ciascun anno con rife-



rimiento ai progetti che sono avviati o da avviare, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a), nell'anno di presentazione della domanda e da concludere tassativamente entro il 31 maggio dell'anno successivo. I termini indicati sono perentori e la loro violazione determina l'inammissibilità della domanda presentata.

9. In alternativa, la domanda di contributo può essere presentata in via telematica a seguito dell'attivazione, da parte della Regione, di una specifica infrastruttura dedicata la cui modalità di accesso ed utilizzo sono determinate con decreto del Direttore centrale competente per materia, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Art. 4.

Determinazione e concessione del contributo

1. L'ammontare del contributo complessivo per singolo progetto, concedibile per un importo non inferiore a euro 5.000,00 fino a un massimo di euro 50.000,00, viene determinato come segue:

a) per le progettualità realizzate senza ricorso a raccolta fondi - *crowdfunding*: 70 per cento della spesa ammissibile determinata secondo quanto previsto dall'art. 5. Tale importo non può comunque superare la differenza tra la spesa ammissibile e l'ammontare complessivo di eventuali contributi o finanziamenti assegnati da altri enti pubblici per la medesima progettualità, nonché dei contributi finanziari eventualmente posti a carico dell'utenza;

b) per le progettualità realizzate con ricorso a raccolta di fondi - *crowdfunding*: 80 per cento della spesa ammissibile determinata secondo quanto previsto dall'art. 5. Tale importo non può comunque superare la differenza tra la spesa ammissibile e l'ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla raccolta fondi, da eventuali contributi o finanziamenti assegnati da altri enti pubblici per la medesima progettualità e dai contributi finanziari eventualmente posti a carico dell'utenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), non sono considerate raccolte di fondi quelle i cui esiti comportano entrate inferiori ad euro 1.500,00.

3. I contributi vengono concessi in osservanza dei regimi «*de minimis*» di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 qualora applicabili. A tal fine, l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in ordine a tutti gli elementi necessari a verificare l'osservanza dei massimali previsti.

4. I contributi sono concessi con le modalità di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. L'ordine cronologico di presentazione delle domande viene accertato attraverso il sistema di gestione documentale elettronico in uso presso la Regione tenendo conto di data, ora, minuti e secondi di trasmissione della documentazione da parte del sistema informatico.

6. L'ordine viene formato sulla base dello stato di funzionamento del sistema gestionale nel periodo previsto per la presentazione delle domande senza che possa essere avanzata nei confronti dell'amministrazione alcuna pretesa per eventuali malfunzionamenti del sistema regionale di ricezione o del sistema utilizzato dai terzi per l'invio della domanda alla Regione.

7. La comunicazione di avvio del procedimento avviene secondo le modalità indicate dagli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000.

8. Qualora in base all'ordine di presentazione delle domande l'ammontare delle risorse regionali disponibili non fosse sufficiente a dare copertura a tutte le domande presentate, all'ultima domanda di contributo in posizione utile potrà essere assegnato un importo contributivo inferiore rispetto all'importo determinabile in base ai criteri indicati nei commi precedenti.

Art. 5.

Spesa ammissibile

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente ed esclusivamente riconducibili al progetto, sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda di contributo non antecedenti al mese di gennaio dell'anno di presentazione, quali, senza carattere di esautività:

a) spese per prestazioni di soggetti esterni con riguardo a specifiche attività di natura specialistica previste dal progetto che il proponente non è in grado di svolgere con la propria struttura per mancanza di professionalità interne, entro il limite massimo di euro 80,00 lordi orari ed euro 400,00 lordi per giornata intera, maggiorato di eventuali rimborsi spese entro il limite di cui alla lettera f);

b) spese per prestazioni di soggetti esterni relative ad adempimenti di carattere amministrativo, contabile e fiscale collegati alla realizzazione del progetto, entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile;

c) spese per locazione sedi per lo svolgimento del progetto, inclusi i servizi accessori quali illuminazione, riscaldamento e condizionamento, pulizie. Non sono comunque ammesse imputazioni parziali di costi di gestione della sede del soggetto richiedente;

d) spese per servizio stampa e fotocopie;

e) spese postali e di cancelleria;

f) spese di viaggio entro i confini del territorio regionale, vitto e alloggio entro il limite massimo di euro 20,00 a pasto, euro 80,00 a pernottamento e un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con il proprio automezzo;

g) spese lorde, comprovate dal cedolino paga, per utilizzo di personale dipendente dell'Ente impiegato per lo sviluppo della progettualità con esclusione dell'imposta regionale attività produttive, a condizione che la prestazione sia aggiuntiva rispetto al normale orario di lavoro, sia attestata da specifica rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all'attività progettuale per la quale viene richiesto il contributo;

h) spese, compreso l'aggio dovuto all'Agenzia, per l'utilizzo in somministrazione di personale dedicato direttamente e in via esclusiva al progetto;

i) spese per copertura assicurativa delle manifestazioni ed eventi organizzati, compresa l'assicurazione dei volontari come per legge, qualora non già oggetto di contribuzione in base alla normativa di settore;

j) spese per l'utilizzo di brevetti, marchi, insegne e opere dell'ingegno.

2. Sono escluse dalle spese progettuali le spese:

a) in conto capitale ad eccezione di quelle destinate ad acquisto di beni mobili entro l'importo massimo di euro 516,46 a condizione che siano indispensabili per la realizzazione delle attività progettuali e comunque entro il limite del 20 per cento del totale della spesa ammissibile;

b) per acquisiti di apparecchi di telefonia fissa e mobile e schede sim;

c) per carte carburante;

d) per imposte e tasse, compresa l'imposta sugli intrattenimenti (SIAE) e l'imposta regionale attività produttive (IRAP);

e) di rappresentanza e compensi, incentivi, sostegni e altri emolumenti in qualsiasi forma attribuiti ai titolari di cariche sociali;

f) per acquisto del diritto di proprietà, di altro diritto reale o di diritto di leasing su beni immobili e mobili registrati.

3. I partner partecipano alla realizzazione del progetto a titolo gratuito, avendo diritto al solo rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell'attività progettuale di propria competenza secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale n. 7/2000 anche in relazione ai rapporti instaurati tra i partner.

Art. 6.

Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo

1. Il contributo è erogato per il 40 per cento in via anticipata all'atto della concessione in favore del soggetto che ha presentato la domanda. Il saldo del contributo è erogato a fronte della rendicontazione, cui i beneficiari provvedono, nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio dell'an-



no successivo alla concessione del contributo, secondo le modalità di cui agli articoli 41 e 43 della legge regionale n. 7/2000 utilizzando tassativamente la modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente. La rendicontazione è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione sintetica sui risultati del progetto; nel caso di progettualità svolte in partenariato tra più Enti del Terzo settore la descrizione sintetica deve riguardare sia i risultati complessivi dell'intero progetto che quelli collegati all'attività specifica posta in essere da ciascun partner;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante l'entità dei fondi raccolti mediante iniziative di *crowdfunding*, nonché delle risorse finanziarie a qualunque titolo destinate a supporto del progetto da altri enti pubblici;

c) documento di validazione del progetto da parte del Distretto sanitario o dal SSC secondo quanto indicato all'art. 3, comma 6, lettera c), che ne attesta la regolare realizzazione e conclusione.

2. Le spese rendicontate devono riferirsi all'arco temporale di durata del progetto e devono essere comprovate da idonea documentazione giustificativa debitamente quietanzata intestata al beneficiario del contributo. Tali spese devono, altresì:

a) essere strettamente e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale;

b) essere effettive, reali e sostenute;

c) essere documentate con giustificativi originali o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente intestati al beneficiario del contributo, debitamente annullati.

3. Ai fini della rendicontazione, quale giustificativo di spesa sono ammessi gli scontrini fiscali o documenti equipollenti solo qualora siano intestati al soggetto beneficiario, nonché, in caso di progetti realizzati in partenariato, le note di addebito emesse dai partner nei confronti del capofila per il rimborso delle spese sostenute per l'attività di competenza corredate da idonei giustificativi di spesa agli stessi intestati. Tutti i giustificativi di spesa devono consentire di conoscere la natura del bene o servizio acquistato, che deve essere riconducibile alle attività del progetto.

4. Al fine di consentire i dovuti controlli tutta la documentazione di spesa deve essere conservata da ciascun beneficiario e, se del caso, dai relativi partner, per un periodo non inferiore a un anno dalla data del provvedimento di approvazione della rendicontazione.

5. A fronte della rendicontazione, si provvederà alla rideterminazione del contributo concesso nei seguenti casi:

a) qualora le spese ammissibili effettivamente sostenute risultino di ammontare complessivo inferiore a quello indicato in sede di concessione;

b) qualora la somma del contributo concesso dalla Regione, delle risorse finanziarie reperite mediante attività di *crowdfunding*, delle entrate derivanti da contributi finanziari a qualunque titolo posti a carico dell'utenza, nonché delle risorse finanziarie a qualunque titolo destinate a supporto del progetto da altri enti pubblici risulti superiore al totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta;

c) qualora le risorse raccolte attraverso attività di *crowdfunding* non abbiano raggiunto i parametri stabiliti dall'art. 4, comma 2: in tal caso, il contributo sarà rideterminato secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).

Art. 7.

Accountability, controlli e revoca del contributo

1. Al fine di promuovere forme di *accountability* e trasparenza e di generare fiducia, le descrizioni sintetiche delle progettualità che risulteranno supportate del contributo in base al presente regolamento dovranno essere pubblicate nel sito internet, ove esistente, dei soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione del progetto.

2. I beneficiari di contributo sono tenuti a fornire la massima collaborazione e a fornire tutta la documentazione richiesta ai fini dell'attività di controllo, anche a campione, disposta dall'Amministrazione regionale.

3. La Regione procede a sospensione, revoca e restituzione degli incentivi secondo quanto previsto dal Titolo III Capo II della legge regionale n. 7/2000.

4. La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli anche a campione, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali entro l'anno successivo alla data del provvedimento di approvazione della rendicontazione e di saldo del contributo, e di disporre eventuali atti di autotutela amministrativa in caso di riscontrate irregolarità.

Art. 8.

Disciplina transitoria

1. In via di prima applicazione, la domanda di contributo viene presentata a decorrere dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento ed entro il 30 settembre 2020. I termini di presentazione sono perentori e la loro violazione comporta l'esclusione dalla procedura contributiva.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 4, il limite minimo delle entrate da registrare ai fini del riconoscimento dell'attività di raccolta di fondi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 è stabilito in euro 500 per i procedimenti avviati nell'anno 2020 e di euro 1.500 per i procedimenti avviati nell'anno 2021, a prescindere dall'ammontare della spesa ammissibile.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 luglio 2020, n. 0104/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, emanato con decreto del Presidente della Regione 77/2017.


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 12 agosto 2020)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), che introduce, tra l'altro, al titolo IV, una nuova regolamentazione per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua;

Visto il proprio decreto 11 aprile 2017, n. 077/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere c) e d), legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 77/2017» e ritenuto di emanarlo;



Visto il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali» emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1114 del 17 luglio 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 77/2017», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 77/2017.

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 18
del decreto del Presidente della Regione n. 077/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2017, n. 077/Pres. (Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere c) e d), legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 «Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque») le parole: «cinque annualità» sono sostituite dalle seguenti: «tre annualità».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2020, n. 0105/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'Amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 190/2011.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 19 agosto 2020)

IL PRESIDENTE

Vista legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli);

Visto il regolamento di attuazione degli interventi previsti nella citata legge regionale n. 19/2010 emanato con proprio decreto n. 0190/Pres. del 2 agosto 2011;

Atteso che con l'art. 8, comma 31, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono state apportate modifiche all'intervento riguardante il rimborso degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi connessi allo svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e), della citata legge regionale n. 19/2010 e che di conseguenza si rende necessario modificare anche il succitato regolamento di attuazione per adeguarlo alle nuove disposizioni;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;


Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 30 luglio 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.



Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 190/2011.

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica dell'art. 1
del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1 del regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli) emanato con decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2011, n. 190 è sostituita dalla seguente:

«*b*) le modalità e i limiti di rimborso agli amministratori di sostegno degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate;».

Art. 2.

*Modifica della rubrica del Capo III
del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011*

1. La rubrica del Capo III del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 è sostituita dalla seguente:

«Modalità e limiti di rimborso agli amministratori di sostegno degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 8
del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011*

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Beneficiari del rimborso*). — 1. Beneficiari del rimborso sono gli amministratori di sostegno che assistono persone residenti in Regione, compresi coloro che svolgono l'incarico a beneficio di propri familiari.».

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 9
del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011*

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Oggetto e limiti del rimborso*). — 1. Sono rimborsabili i premi relativi a polizze assicurative, stipulate anche in forma cumulativa, espressamente dedicate alla copertura dei rischi derivanti dall'attività di amministratore di sostegno, nonché la quota parte dei premi di altre polizze assicurative espressamente riferita a estensioni alla copertura dei rischi derivanti dall'attività di amministratore di sostegno.

2. I rimborsi di cui al comma 1, qualora riferiti a polizze stipulate in forma cumulativa, possono essere erogati al soggetto giuridico contraente la polizza.

3. Il rimborso è pari al premio o alla quota parte del premio di cui al comma 1, nel limite di euro 100,00 annui per amministrato, fermo restando che l'importo massimo concedibile a ciascun amministratore di sostegno non può essere superiore a euro 500,00 annui.

4. In ogni caso il beneficio, come determinato ai sensi del comma 3, non spetta per un importo superiore a quello rimasto a carico di ciascun amministratore.

5. Gli importi di cui al comma 3 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione.».

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 10
del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011*

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Modalità di presentazione delle domande e di liquidazione del rimborso*). — 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli interessati presentano domanda di rimborso delle spese sostenute nell'anno solare precedente all'ente gestore dell'ambito territoriale di residenza dell'amministrato, utilizzando il modello di cui all'allegato B del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata.

2. In presenza di più amministratori facenti capo a diversi enti gestori la domanda va presentata a un solo ente gestore a scelta dell'amministratore.

3. In presenza di polizze stipulate in forma cumulativa la domanda di cui al comma 1 può essere presentata dal soggetto giuridico contraente la polizza.

4. L'ente gestore provvede alla liquidazione delle domande ai richiedenti in base all'ordine cronologico di presentazione. Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase a seguito della disponibilità di ulteriori risorse.».

5. Eventuali modifiche all'allegato B sono disposte con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.

Art. 6.

*Inserimento dell'art. 10-bis
nel decreto del Presidente della Regione n. 190/2011*

1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Criteri di riparto fondi agli enti gestori del servizio sociale dei comuni*). — 1. Per l'ottenimento delle risorse gli enti gestori presentano alla Direzione entro il 1° marzo di ogni anno una dichiarazione dalla quale risulti:

a) la quantificazione del fabbisogno risultante dalle domande presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 10;

b) l'ammontare delle richieste di rimborso presentate nell'anno precedente e non soddisfatte.

2. Le risorse disponibili sono ripartite secondo i seguenti criteri:

a) in via prioritaria sono assegnate le risorse a copertura delle richieste di rimborso di cui al comma 1, lettera *b*);

b) le rimanenti risorse sono assegnate in base al fabbisogno di cui al comma 1, lettera *a*). Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno segnalato, le stesse sono ripartite in modo proporzionale.

3. Le risorse disponibili sono assegnate agli enti gestori entro sessanta giorni a decorrere dalla data di cui al comma 1.».

Art. 7.

*Inserimento dell'art. 10-ter
nel decreto del Presidente della Regione n. 190/2011*

1. Dopo l'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 è inserito il seguente:

«Art. 10-ter (*Rendicontazione*). — 1. Gli enti gestori presentano annualmente il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 entro il termine stabilito nel decreto di concessione delle risorse.

2. La rendicontazione è corredata da un prospetto riepilogativo dei rimborsi effettuati e dall'evidenza delle somme non utilizzate.».



Art. 8.

*Aggiunta dell'allegato B
al decreto del Presidente della Regione n. 190/2011*

1. Al decreto del Presidente della Regione n. 190/2011 è aggiunto l'allegato B come inserito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 9.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:

a) le domande di rimborso dei costi sostenuti di cui all'art. 10, comma 1 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011, come sostituito dall'art. 5, sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) le dichiarazioni da parte degli Enti gestori di cui all'art. 10-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Regione n. 190/2011, come inserito dall'art. 6, sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00264

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-045) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 1 1 2 1 *

€ 1,00

